NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO E DI POTENZIAMENTO DEI MEZZI DELLE FORZE ARMATE

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 2 febbraio 1992, non più in vigore dal 2 aprile 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate
Estremi	Decreto-legge 31 gennaio 1992, n. 45
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-trattamento-economico-e-di-potenziamento-dei/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it